

**ISS G.B. NOVELLI – Marcianise**

***Protocollo di Accoglienza e  
Inclusione Alunni B.E.S.***



**a.s. 2019-2020**

## PREMESSA

La prospettiva dell'integrazione e dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione che possono determinare l'esclusione dal percorso scolastico e formativo.

Una scuola davvero inclusiva è una scuola che "accoglie" e valorizza le diversità. Una scuola che si caratterizza non solo come Istituzione Educativa e Formativa, ma come "comunità", recante in sé un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna.

La scuola ha il dovere di promuovere la collaborazione tra gli alunni, l'autostima, la valorizzazione di sé e dell'altro, la motivazione all'apprendimento ed includere tutti gli alunni, in particolare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per far sì che ciascuno sia e si senta parte integrante di questa "comunità scolastica".

In tale prospettiva, il Protocollo di Accoglienza costituisce la linea guida di informazione riguardante le procedure e le pratiche didattiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES), comprendenti tre grandi categorie:


- Disabilità,
- Disturbi evolutivi specifici
- Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Il documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dell'Istituto (GLI ) e deliberato dal Collegio dei docenti, è parte integrante del PTOF e definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

L'adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e nella "Direttiva BES" del 27/12/2012 "Strumenti di Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazioni territoriali per l'inclusione scolastica".

## FINALITA'

Il Protocollo di accoglienza delinea prassi condivise di carattere:



Tale documento viene annesso, assieme al Piano Annuale per l'Inclusività, nel POF della scuola.

Attraverso di esso l'ISS Novelli intende raggiungere i seguenti scopi:

- definire pratiche inclusive condivise per tutti i Consigli di Classe;
- favorire l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

- progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che facciano coesistere socializzazione ed apprendimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, servizi sociali e sanitari;
- adottare forme condivise di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con BES durante l'intero percorso scolastico;
- fornire materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del percorso formativo;
- realizzare modifiche e miglioramenti attraverso procedure chiare di monitoraggio e valutazione.
- Favorire positivamente il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado curando la fase di adattamento al nuovo ambiente.
- Sostenere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia e Enti Locali.
- Promuovere esperienze di orientamento per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il protocollo, in quanto valido strumento di lavoro, verrà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle risorse.

### DESTINATARI DEGLI INTERVENTI INCLUSIVI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

- disabilità (ai sensi della Legge n. 104/92, Legge n. 517/77);
- disturbi evolutivi specifici (Legge n. 170/2010, Legge n. 53/2003);
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.

<p>Alunni con disabilità (certificata secondo la L. 104/1992):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabilità intellettiva</li> <li>• Disabilità motoria</li> <li>• Disabilità sensoriale</li> <li>• Pluridisabilità</li> <li>• Disturbi Neuropsichiatrici</li> </ul>	<p>Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) (certificati secondo la L. 170/2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dislessia evolutiva</li> <li>• Disortografia</li> <li>• Disgrafia</li> <li>• Discalculia</li> </ul>	<p>Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre tipologie di disturbo non previste nella L. 170/2010</li> <li>• Alunni con iter diagnostico di DSA non ancora completato</li> <li>• Alunni con vantaggio socioeconomico</li> <li>• Alunni con vantaggio socioculturale</li> </ul>
Piano Educativo Individualizzato	Piano Didattico Personalizzato	Piano Didattico Personalizzato (se deciso dal Consiglio di Classe)

## COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

CHI FA	CHE COSA
DIRIGENTE SCOLASTICO	Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione
REFERENTE INCLUSIONE AREA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre gli elenchi degli alunni con BES iscritti nella scuola e ne segue i percorsi didattici, riferendo al D.S. eventuali difficoltà, proposte didattiche alternative, interventi urgenti, necessità di materiali;</li> <li>- Cura i rapporti con le ASL , gli Enti Locali e i genitori degli alunni con BES;</li> <li>- Si occupa dell'insediamento del GLI , ne gestisce l'organizzazione delle riunioni periodiche e redige i relativi verbali;</li> <li>- Convoca e presiede, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLHO;</li> <li>- Funge da referente tra l'Istituzione Scolastica e l'USP di Caserta;</li> <li>- Coordina i PDP, PDF e PEI presentati ;</li> <li>- Promuove rapporti di continuità con i docenti della scuola secondaria di primo grado;</li> <li>- Fornisce informazioni relative alle norme vigenti;</li> <li>- Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative;</li> <li>- Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici curando la dotazione bibliografica e dei sussidi all'interno dell'Istituto;</li> <li>- Pubblicizza le iniziative di formazione/aggiornamento specifiche (anche quelle on line);</li> <li>- Collabora nella stesura/compilazione del PDP, PEI e PDF;</li> <li>- Fornisce le informazioni indispensabili e/o utili da inserire nel documento del 15 maggio per gli Esami di Stato e per gli esami IeFP; .</li> <li>- Collabora col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità.</li> </ul>
DOCENTE SOSTEGNO DI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informa gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all'alunno diversamente abile e sulle procedure previste dalla normativa;</li> <li>- Supporta il consiglio di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;</li> <li>- Provvede, entro le date stabilite, alla stesura del PDF e del PEI utilizzando il modello in adozione nella scuola, in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe;</li> <li>- Segue l'attività didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cura i rapporti con i genitori degli alunni diversamente abili;</li> <li>- Partecipa ai consigli di classe e agli incontri del GLHO e ne redige i verbali;</li> <li>- Partecipa, alla luce delle NUOVE LINEE GUIDA, ai lavori di verifica e valutazione di tutti gli alunni delle classi, ove inseriti, essendone contitolari.</li> </ul>
DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnala eventuali alunni con BES rilevati dal C.d.C. durante il percorso scolastico;</li> <li>- Compila la scheda di rilevazione alunni con BES e le relative griglie di osservazione degli alunni individuati secondo le indicazioni del C.d.C.;</li> <li>- Incontra le famiglie degli alunni con BES.</li> </ul>
DOCENTE CURRICOLARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione</li> <li>- Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;</li> <li>- Collabora alla formulazione del PDF, PEI e PDP</li> <li>- Predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno con BES.</li> </ul>
FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partecipa alla stesura del PEI e PDP;</li> <li>- Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno;</li> <li>- Partecipa agli incontri istituzionali scuola-famiglia e ai colloqui individuali con i docenti durante le ore curricolari.</li> </ul>
ASSISTENTE EDUCATORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opera all'interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di inclusione e di comunicazione degli alunni disabili, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione.</li> </ul>
PERSONALE ATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvede all'assistenza di base ossia fornisce ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita da esse;</li> <li>- Assiste gli alunni con disabilità nell'uso dei servizi igienici.</li> </ul>

## ORGANI COLLEGIALI IMPIEGATI NELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

### ➤ GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

L'Istituto "G.B. Novelli" istituisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un "Piano per l'Inclusione" (PAI).

Il PAI si configura come un momento di riflessione della comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, *"lo sfondo e fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore"*

*adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale"* (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013).

Esso si propone di:

- fare un'attenta lettura del grado di inclusività della scuola;
- fare emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili- individuare gli obiettivi di miglioramento.

#### Composizione del GLI:

- Dirigente scolastico e/o persona delegata dal medesimo
- Docente/i referente/i Area dell'Inclusione
- Funzioni Strumentali:
  - Funzione strumentale Area 1 (Redazione e gestione del POF)
  - Funzione strumentale Area 2 (Gestione del sistema qualità )
  - Funzione strumentale Area 3 (Supporto ai docenti e gestione del patrimonio librario)
  - Funzione Strumentale Area 5 (Orientamento, Accoglienza, Attività integrative)
- Prof.ssa Referente PCTO (ex percorso A/SL)
- Rappresentante docenti curricolari
- Rappresentante dei genitori di alunni con BES;
- Rappresentante degli studenti.

In caso di necessità, con compiti di consulenza e collaborazione, il gruppo sarà allargato ad altre figure di riferimento, quali:

- Rappresentante degli Operatori Sanitari
- Rappresentante dei Servizi Sociali dell'Ente Territoriale
- Esperti esterni che al di fuori dell'Istituto si occupano di problematiche relative agli alunni con BES

#### Compiti e funzioni del GLI

Il GLI svolge funzioni interne ed esterne alla scuola, relative a tutte le problematiche riferite ai BES.

##### Funzioni interne:

- Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione del PEI;
- Elaborazione di un "Piano Annuale per l'Inclusione";
- Elaborazione di una programmazione di inizio anno degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere soggetta a delibera del Collegio dei Docenti che confluirà nel PAI.

##### Funzioni esterne:

- Interfaccia con CTS/CTI e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio ecc.

#### Convocazione e riunioni

Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il GLI si può riunire in seduta:

- plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti);

- ristretta (con la sola presenza degli insegnanti) ;
- dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno): in quest'ultimo caso il GLI è detto GLH operativo.

#### ➤ GLH OPERATIVO

Composizione: Dirigente Scolastico, Referenti Area dell'Inclusione, Docenti coordinatori del C.d.C., Docenti di sostegno, Genitori dell'alunno diversamente abile, Referenti Asl, altro personale che opera con l'alunno diversamente abile (assistente educatore, assistente alla comunicazione ecc.).

Il GLHO è convocato dal Dirigente Scolastico

Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del docente di sostegno.

#### Compiti:

Il GLHO ha il compito di dedicarsi al singolo alunno individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica; quindi si istituiscono tanti GLHO quanti sono gli allievi con disabilità.

I soggetti coinvolti contribuiscono, in base alle proprie competenze e conoscenze, a:

- Progettazione e verifica del PEI.
- Redazione e verifica del PDF.
- Individuazione e programmazione delle modalità operative, degli interventi e degli strumenti necessari all'integrazione dell'alunno disabile.

#### ➤ CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di classe svolgono un ruolo fondamentale per l'individuazione e la gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe.

#### Compiti:

- Individuazione dei casi in cui sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia;
- Predisposizione e applicazione PDF, PEI e PDP.

#### ➤ COLLEGIO DEI DOCENTI

Su proposta del GLI il Collegio dei Docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI. Inoltre approva l'esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione.

Il Collegio dei Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

## **ALUNNI CON DISABILITA'**



### **PREMESSA**

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH ) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, l'ultima classificazione fa riferimenti a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti l'ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. L'istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata. La scuola, inoltre, nomina Gruppi di Lavoro per l'handicap con compiti e funzioni specifiche per facilitare l'integrazione degli alunni diversamente abili e coordinare le procedure e/o problematiche presenti per ogni alunno.

### **FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

#### Orientamento in entrata

Le famiglie che vogliono conoscere l'offerta formativa dell'Istituto per gli alunni disabili possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente Area inclusione. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto all'alunno.

#### Orientamento in uscita

In base al "progetto di vita" individuato nel PEI, l'alunno e la famiglia possono avvalersi, per l'orientamento in uscita, dell'aiuto della figura strumentale competente che collabora con i servizi sociali del territorio.

#### Alternanza scuola-lavoro

Il referente Area Inclusione e il docente di sostegno collaborano con la figura strumentale preposta a tale compito, per identificare le attività che l'alunno diversamente abile potrà svolgere e quindi facilitarne l'accesso al tirocinio.

#### Continuità educativo-didattica



L'ISS "G.B. Novelli" considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell'alunno con disabilità e di conseguenza pone le condizioni affinché l'insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi.

## I DOCUMENTI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Si riporta la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che la L.170 del 13 Luglio 2015 e successivi decreti attuativi come il D.lgs. 66/17 "Norme per promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" prevede nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica, a partire dal 1 gennaio 2019. Con l'ICF viene introdotto il Profilo di Funzionamento, un documento che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione Scolastica. Il PF sostituisce la Diagnosi funzionale e il profilo Dinamico Funzionale. E' propedeutico per il PEI e per il Progetto Individuale ed è redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale dell'ICF con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. E' aggiornato al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

- a. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità ai sensi della Legge 104
- b. La Diagnosi Funzionale
- c. Il Profilo Dinamico Funzionale
- d. Il Piano Educativo Individualizzato

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<b>DIAGNOSI FUNZIONALE</b> Descrive la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno	Operatori ASL o specialisti Privati con opportuna vidimazione dell'ASL	All'atto della prima segnalazione, è rinnovata ad ogni passaggio fra un ordine di scuola all'altro e/o secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006
<b>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</b> Atto successivo alla D.F. indica le caratteristiche fisiche, psichiche sociali e affettive dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il Profilo riabilitativo, educativo didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma)	Operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L.104/92)	Viene aggiornata alla fine della Scuola d'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria secondo grado (al terzo anno o quando se ne ravvisa la necessità)
<b>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</b> Redatto sulla base del PDF il PEI è il documento nel quale	Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, operatori socio-sanitari, i genitori dell'alunno, altro	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (entro novembre)

vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie	personale che opera con l'alunno diversamente abile (assistente educatore, assistente alla comunicazione ecc.)	
---	--	--

## LA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Il piano educativo individualizzato può prevedere due differenti percorsi di apprendimento:

- Programmazione curriculare di classe;
- Programmazione differenziata.

Dette programmazioni, sono definite da ciascun consiglio di classe, in accordo con i familiari degli alunni e gli operatori socio sanitari che hanno redatto la diagnosi, entro il mese di novembre di ciascun anno, dopo un preliminare periodo di osservazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Classe proponga di adottare per l'alunno diversamente abile una programmazione differenziata, essendo necessario il consenso della famiglia, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto alla stessa, attraverso un modulo opportunamente predisposto dall'Istituzione Scolastica, attraverso il quale i genitori dell'allievo possono manifestare un formale assenso o dissenso entro un termine indicato dal C.d.C. (max 7 giorni). Trascorso il termine indicato, nel caso in cui i genitori non facciano pervenire il suddetto modulo compilato, la modalità valutativa proposta dal Consiglio per l'allievo/a si intende accettata (art. 15 c. 5 O.M. n.90 del 2001).

### Programmazione curriculare di classe

Si intende quella che fa riferimento ai curricula ministeriali, o comunque, ad essi globalmente corrispondente. La programmazione può prevedere infatti, una semplificazione dei contenuti affrontati e/o una diversificazione per strumenti e metodologie ma con lo stesso valore formativo degli obiettivi della classe per l'alunno in situazione di handicap, compatibili con la D.F. e le caratteristiche psichiche dell'alunno. (L104/92-L126/2000).

### Programmazione differenziata

Si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l'accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per alcune o tutte le discipline previste dal curriculum. La programmazione in questo caso sarà funzionale alle possibilità dell'alunno e utile al conseguimento di quegli obiettivi che gli consentono il raggiungimento di competenze spendibili al di fuori della scuola. Questa tipologia di programmazione permette al Consiglio di classe assoluta libertà di progettazione.

Si svilupperanno comunque, ove possibile, tutti i raccordi con la programmazione della classe al fine di favorire l'inclusione dell'alunno.

## VALUTAZIONE E VERIFICA

La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo. Essa è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con voti in decimi (art. 9 c.1 del DPR n. 122 del 2009).

I criteri di valutazione, relativi agli obiettivi previsti dal PEI, si differenziano in relazione al percorso educativo-didattico proposto e sottoscritto dal Consiglio di classe, di concerto con le altre figure competenti (genitori, operatori ASL ecc.). In particolare:

- se l'alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate. Al termine del percorso scolastico l'alunno consegue il "Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito". Le prove di verifica, sia quelle effettuate durante l'anno scolastico, che quelle effettuate in sede d'esame di Stato, così come le modalità di valutazioni, sono identiche a quelle di tutti gli altri allievi componenti la classe; tuttavia è possibile una personalizzazione delle modalità di verifica (prove equipollenti), a seconda delle difficoltà e capacità dell'allievo da specificare nel PEI e nella relazione da allegare al documento del 15 maggio.

- se l'alunno segue una programmazione differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall'alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite; verranno adottati come criteri di valutazione quelli indicati nella griglia di seguito riportata approvata dal Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. In seguito alla partecipazione agli Esami dei Percorsi di istruzione e Formazione professionale (leFP) o agli Esami di Stato, l'alunno diversamente abile, svolgendo prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non conseguirà l' "Attestato di Qualifica Professionale" né il "Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito", ma:

- un Attestato di Competenze, nel caso di acquisizione di complete competenze, per la partecipazione agli Esami dei Percorsi leFP, ai sensi del DLgs. n. 226/05 e della legge regionale N.14/2009;
- un Attestato di Credito Formativo per la partecipazione agli Esami di Stato, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323.

Le prove di verifica saranno differenziate rispetto alla classe, coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi. Nel caso in cui in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli delle indicazioni ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale relativo a ciascun anno di corso e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nella certificazione rilasciata, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

#### GRIGLIA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

Modalità di raggiungimento degli obiettivi	Rilievo	Voto
L'allievo consegue gli obiettivi prefissati in autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo	Obiettivi completamente raggiunti	10
L'allievo consegue gli obiettivi prefissati in autonomia e con ruolo propositivo		9
L'allievo consegue gli obiettivi prefissati in autonomia e con ruolo attivo	Obiettivi raggiunti in modo soddisfacente	8
L'allievo consegue gli obiettivi prefissati in autonomia	Obiettivi raggiunti	7
L'allievo consegue gli obiettivi prefissati opportunamente guidato dimostrando collaborazione e impegno	Obiettivi sostanzialmente raggiunti	6

L'allievo pur guidato dimostra limitata collaborazione ed impegno	Obiettivi parzialmente raggiunti	5
L'allievo pur guidato dimostra scarsa collaborazione ed impegno	Obiettivo non raggiunto	4
L'allievo ostacola con comportamento oppositivo la realizzazione degli obiettivi prefissati		2-3

N.B.

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", del 04/2009, esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai *processi* e non solo alle performances dell'alunno.

L' Attestato di Credito Formativo

La Circolare n. 125 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più puntuali sui contenuti dell'attestato delle competenze con l'obiettivo di:

- descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
- essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una mera dichiarazione di frequenza.

### PROVE INVALSI

Per gli alunni con disabilità i docenti contitolari della classe possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre l'esonero della stessa.

Tipo disabilità	Svolgimento prove	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art. 16, c.3 L. 104/92) Decide la scuola	PEI
Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI	Decide la scuola	PEI
Altra disabilità	Decide la scuola	NO	Decide la scuola	PEI

## **ESAME DI STATO/ PERCORSI leFP ALUNNI D.A.**

Per le prove di esame riferite agli allievi diversamente abili, si fa riferimento all'art. 16 co. 3 della Legge 5/02/1992 n. 104 che consente a tali alunni, "nell'ambito della scuola secondaria di II grado ...., prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

Tale principio della Legge 104/92 trova applicazione anche nel sistema regionale dei percorsi di leFP, come pure l'art. 6 del DPR 323/98.

L'art. 6 del DPR 323/98 al comma 1 stabilisce: *"Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito, o dell' Attestato di Qualifica Professionale per il superamento degli Esami dei Percorsi leFP.*

*Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico"* e al comma 3 stabilisce: *"I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni".*

Le Commissioni di esame dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe in merito a modalità, contenuti, assistenza e tempi utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno, al fine di consentire l'utilizzo di eventuali "mezzi tecnici diversi", "modi diversi" ovvero "sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti", e, in ultimo, emettere valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

## **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

La nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regola l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. A questa Legge seguono i decreti legislativi. Anche gli alunni con disabilità partecipano. Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed educativa per i ragazzi che vi partecipano, in quanto vanno ad operare sia nell'ambito cognitivo, che in quello sociale e dell'autonomia personale. Dunque rappresentano importanti occasioni di integrazione scolastica e offrono agli alunni l'opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, migliorando così sia la motivazione all'apprendimento che la propria autostima.

A seconda del tipo di disabilità la scuola si attiva per far affiancare l'alunno da tutors interni (docenti di sostegno o altro docente curricolare) che lo accompagnano nel percorso.

Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione oraria del percorso di Asl. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di alternanza in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste, l'istituzione scolastica dovrà individuare percorsi alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità.

Il percorso di formazione deve essere inserito all'interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento

## **VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Come da normative in vigore (Legge 104/92) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori e del servizio di NPI (Neuropsichiatria Infantile) del territorio di competenza.

## ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO



### PREMESSA

I *disturbi specifici di apprendimento* (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia*, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;
- *Disortografia*, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;
- *Disgrafia*, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;
- *Discalculia*, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e operare con i numeri.

All'atto dell'iscrizione la famiglia deve presentare la documentazione medica rilasciata dalla ASL o da altra struttura sanitaria accreditata. La Segreteria predispone l'elenco degli alunni DSA per il Coordinatore DSA della scuola. I Coordinatori di Classe sono informati sulla presenza di alunni con DSA nelle proprie classi. La diagnosi del DSA può essere acquisita dalla scuola anche durante l'anno scolastico, in tal caso di provvederà alla predisposizione del PDP nel più breve tempo possibile. E' tuttavia compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

### LA CERTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. n.140 del 25 luglio 2012).

## REDAZIONE DEL PDP

Attraverso la predisposizione del PDP il nostro Istituto intende realizzare sia la personalizzazione che l'individualizzazione dell'apprendimento, in quanto metodologie, tempi e strumenti devono essere diversificati ma non gli obiettivi. La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell'abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i "normali" canali o strumenti.

Il PDP è un documento che definisce un percorso mirato nel quale vengono soprattutto stabiliti gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del successo scolastico degli studenti con DSA. Per ciascuna materia devono infatti essere individuati gli strumenti dispensativi e compensativi più efficaci per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni.

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi/certificazione specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.

Il PDP deve essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico, entro la fine del mese di novembre, per gli studenti con già in atto un percorso, o su segnalazione della famiglia laddove si inizia un rapporto nuovo con l'istituzione scolastica.

## MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.

## ESAMI CONCLUSIVI/PERCORSI IeFP ALUNNI DSA

Le normative riferite agli esami per gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento sono: il DPR 122/2009, la legge 170 del 8 ottobre 2010 e il Decreto del MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011. La Legge 170/2010 all'art. 5 comma 4 stabilisce: *"Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari"*.

La Commissione d'esame deve tenere in considerazione, rispetto ai candidati con DSA, le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, e gli elementi caratterizzanti il PDP, compresa l'indicazione degli strumenti compensativi da utilizzare nell'ambito delle prove scritte. Le medesime Commissioni assicurano, quindi, l'utilizzo di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari qualora se ne ravvedesse la necessità (30% in più rispetto al tempo previsto per la classe – L.170/2010 art.3).

In ogni caso in sede d'esame finale, le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente con DSA dovrà comunque sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno, mantenendo le modalità di lavoro definite nel PDP. La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

Per gli studenti le cui misure dispensative abbiano previsto, in corso d'anno, un esonero dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, è da considerare che il colloquio orale potrà compensare la carenza di elementi valutativi dello scritto e potrà dare alla Commissione gli elementi aggiuntivi necessari ad una valutazione della preparazione scolastica.



Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del C.d.C., può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In questo caso, in base al DM n.5669/11, gli alunni sono valutati secondo il percorso didattico differenziato e sono ammessi a sostenere gli esami di Stato sostenendo prove differenziate, coerente con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione, come previsto dal citato DPR 323/98.

## **ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE**



### **PREMESSA**

La normativa vigente (*Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013*) e l'ICF (la *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001) estendono la condizione di BES ad alunni in situazione di:

- Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus dotazione), con presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.
- Svantaggio socioeconomico
- Svantaggio linguistico e culturale
- Altro (Malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*.

Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione i docenti valuteranno, dopo un

primo periodo di osservazione, il livello linguistico dello studente e attiveranno, previo colloquio con la famiglia, un percorso didattico personalizzato adeguato.  
N.B. Gli interventi predisposti devono essere di carattere transitorio.

## **MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE**

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante :

- concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune.

In sede di Esame di Stato la Commissione, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe deve trasmettere alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 104 del 92
- Legge 8 ottobre 2010, n° 170
- DPR 122 del 2009
- DPR 23 luglio 1998 n. 323
- O.M. n. 90 del 2001
  
- Circolare n.125 del 20 luglio 2001
- Linee Guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 04/2001
- Linee Guida allegate al D.M. 12 LUGLIO 2011
- Decreto Miur n. 5669 del 12 luglio 2011
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
- Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013
- Nota Ministeriale del 22/11/2013, n. 2563
- Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013
- DLgs n. 226/05 della L.R. n. 14/200
- *Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66*
- D.Lgs n. 96 /2019